

## IVA AL 21%: DA QUANDO ?

**Con un comunicato stampa di giovedì sera, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato che il DL 13 agosto 2011 n. 138, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre.**

Pertanto, a partire da **sabato 17 settembre**, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l'innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA **dal 20 al 21%**.

Restano invece **invariate** le aliquote ridotte **del 4 e del 10%** (fino a quando?).

Il provvedimento in esame modifica l'art. 16 del DPR 633/72, disponendo testualmente che "L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione". Ricordiamo che l'aliquota ordinaria era stata elevata dal 19 al 20 per cento, con decorrenza dal 1° ottobre 1997, dall'art. 1 DL 29 settembre 1997, n. 328.

Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l'operazione posta in essere si considera **effettuata ai fini IVA**; pertanto:

- **le cessioni di beni mobili** si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione; beni consegnati o spediti entro mezzanotte del 16 settembre verranno fatturati con IVA al 20%.
- **le cessioni di beni immobili** si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile;
- **le prestazioni di servizi** si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione. Pertanto si emetterà entro il 16 settembre fattura al 20% per gli onorari incassati entro il 16 settembre; in alternativa si emette fattura di acconto con data anteriore al 17 settembre con IVA al 20%.
- **fatture per acconti:** fatture emesse e registrate in data anteriore al 17 settembre per acconti saranno soggette al 20%. Onde evitare di essere sospettati di aver tentato di evadere imposta sarebbe auspicabile incassare questi acconti entro il 16 settembre, anche se nessuna norma esige questo.
- **fattura a fine mese:** conta la data di fornitura: beni forniti (bolla di accompagnamento o DDT) entro la mezzanotte di venerdì 16 settembre saranno fatturati con IVA al 20%, beni fornito dopo tale data sconteranno l'IVA al 21%. Su una fattura riepilogativa delle forniture di settembre troveremo pertanto lo stesso bene, una volta soggetto al 20% e qualche riga sotto al 21% di IVA.
- **corrispettivi ventilati:** quando alla cassa vengono rilevati i corrispettivi senza distinzione per aliquota si parla di "ventilazione". In contabilità viene registrato un unico importo ed i corrispettivi del periodo vengono suddivisi sulle varia aliquote in proporzione agli acquisti di merci. In questo caso non c'è bisogno di alcun intervento sul misuratore fiscale.

- **corrispettivi distinti per aliquota:** quando alla cassa vengono rilevati i corrispettivi distinguendoli per aliquota IVA bisogna cambiare l'impostazione sul misuratore fiscale. Non ha rilevanza se questo intervento del tecnico avviene non con domani ma in un momento successivo; i corrispettivi successivi al 16 settembre sono da ritenersi soggetti al 21% e vanno rilevati in contabilità come tali, anche se sullo scontrino di chiusura giornaliera vengono ancora evidenziati con il 20%
- Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei **confronti dello Stato** e degli enti pubblici indicati dall'art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc. ), l'IVA diventa esigibile alla data del **pagamento del corrispettivo**.  
Considerato che la fattura deve essere comunque emessa quando l'operazione si considera effettuata (es. consegna del bene), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare **l'aliquota IVA del 20%** se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) **prima del 17 settembre**.

#### Testo del **COMUNICATO STAMPA**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di domani 16 settembre 2011.

Un cordiale saluto  
**CONTOR**



Dott. Werner Teutsch